

**AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO**
19 GENNAIO 1995 N. 27330
PRESIDENTE: AMATO
RELATORE: ROMANI
**PARTI: NUOVA TELESPAZIO
TELECOM ITALIA**

Concessionario di servizi di telecomunicazioni via satellite • Creazione di società controllata dallo stesso azionista • Cessione di ramo d'azienda • Concentrazione • Operazione vietata • Esclusione • Fattispecie.

La cessione di un ramo d'azienda tra imprese operanti nel settore delle comunicazioni satellitari non configura concentrazione vietata ex art. 6 legge 287/1990 qualora ciò avvenga tra imprese non indipendenti, e cioè quando le società acquirenti e le società acquisite sono sottoposte al controllo della medesima società.

1. LE PARTI.

La STET S.p.A. opera mediante l'assunzione e la gestione di partecipazioni di controllo nelle società del gruppo STET che svolgono attività nel campo dei servizi e degli apparati di telecomunicazioni. Il capitale sociale della STET S.p.A. è detenuto per il 64% dall'IRI e per il rimanente 36% da nove istituzioni finanziarie, ciascuna con quote comprese tra l'1% ed il 3%. Nel corso del 1993 la società ha realizzato un fatturato pari a circa 29.000 miliardi, di cui circa 28.000 realizzati in Italia.

La Telecom Italia S.p.A. opera principalmente nel settore dell'installazione ed esercizio di impianti e di attrezzature fisse e mobili per la gestione di servizi di telecomunicazioni in concessione o in concorrenza. Il capitale sociale della Telecom Italia S.p.A. è detenuto per il 56% dalla STET S.p.A. e per il rimanente 44% da 10 istituzioni finanziarie, ciascuna con quote comprese tra l'1 ed il 3% circa. Il fatturato realizzato dalla società nell'esercizio 1993 è stato pari a circa 23.000 miliardi di lire. Il ramo d'azienda oggetto di cessione alla Nuova Telespazio S.p.A., che nel corso del 1994 ha realizzato un fatturato stimato in circa 329 miliardi di lire, è quello comprendente le attività deregolate ed aperte alla concorrenza, precedentemente svolte dalla società Telespazio S.p.A. Quest'ultima è una delle cinque società confluite in Telecom Italia, a seguito della realizzazione del gestore unico dei servizi di telecomunicazioni. Più specificamente, le attività oggetto di conferimento alla Nuova Telespazio S.p.A. sono quelle relative alla: 1) fornitura di servizi e di sistemi per il telerilevamento, il monitoraggio ambientale e la gestione del territorio; 2) fornitura di servizi e di sistemi televisivi via satellite; 3) fornitura di sistemi e

servizi spaziali per lo sviluppo, realizzazione e gestione di sistemi di supporto a missioni spaziali; 4) conduzione di studi e sperimentazioni rivolti allo sviluppo di nuovi sistemi e tecniche satellitari. Le attività relative alle telecomunicazioni satellitari oggetto di concessione esclusiva continueranno ad essere gestite dalla stessa Telecom Italia S.p.A. Il trasferimento del ramo d'azienda, secondo quanto dichiarato nella comunicazione all'Autorità, viene realizzato al fine di rispettare le disposizioni contenute nella legge 29 gennaio 1992, n. 58, relativa al riassetto del settore delle telecomunicazioni, e nella delibera CIPE del 2 aprile 1993 che ha determinato le modalità attraverso cui operare tale riassetto.

La Nuova Telespazio S.p.A. (ex Stet-Telecom Italia S.p.A., che ha assunto la nuova denominazione in data 19 dicembre u.s.) è una società attiva nel settore della fornitura di servizi e di sistemi per telecomunicazioni a mezzo di satelliti artificiali, sia in Italia che all'estero. Il capitale sociale della Nuova Telespazio S.p.A. è interamente posseduto dalla STET S.p.A.. Nell'esercizio 1993, la Nuova Telespazio S.p.A. ha realizzato un fatturato pari a circa 6 miliardi di lire.

2. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE.

La società Nuova Telespazio S.p.A. ha comunicato all'Autorità l'intenzione di procedere all'acquisizione del ramo d'azienda della Telecom Italia S.p.A. che svolge attività nei settori deregolamentati relativi ai servizi di telecomunicazioni satellitari. Contestualmente all'operazione in oggetto, il 50% del capitale sociale della Nuova Telespazio S.p.A., attualmente interamente detenuto dalla STET S.p.A., sarà trasferito alla società Telecom Italia S.p.A.. Conseguentemente al citato trasferimento di parte del capitale sociale della Nuova Telespazio S.p.A., quest'ultima società risulterà controllata congiuntamente da Telecom Italia S.p.A. e STET S.p.A..

3. QUALIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI.

Le operazioni sopra descritte, in quanto comportano l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa ed il passaggio dal controllo esclusivo al controllo congiunto di un'altra impresa, costituiscono concentrazioni ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), della legge n. 287/90.

Esse sono sottoposte all'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, poiché il fatturato totale realizzato a livello nazionale dalle imprese interessate è superiore a 586 miliardi di lire.

Ritenuto che le operazioni avvengono tra imprese non indipendenti, in quanto le società acquirenti e le società acquisite sono sottoposte al controllo della medesima società, e che esse non comportano modificazioni della situazione concorrenziale esistente nei mercati interessati;

Delibera

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

**IL MONOPOLIO DELLA
DIFFUSIONE SATELLITARE
E LA LIBERALIZZAZIONE
DEL SISTEMA**

1. Il provvedimento (n. 2733 del 19 gennaio 1995) dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato che in questa sede si commenta nasce in seguito ad un'istruttoria avviata per verificare l'esistenza di un presunto abuso di posizione dominante da parte di Telecom Italia, concessionario dei servizi via satellite, in seguito ad una cessione di ramo d'azienda (a favore della Nuova

Telespazio) di alcune competenze in questo ambito. L'Autorità esclude l'esistenza di patologie nella fattispecie, ma né analizza la situazione giuridica che si viene a creare in prospettiva alla liberalizzazione del settore che dovrebbe avvenire a partire dalla seconda metà del 1995 per effetto della normativa comunitaria, né si sofferma sulle sostanziali problematiche giuridiche che una simile situazione potrebbe provocare. La tecnologia della trasmissione via satellite (tv e tlc) è assai evoluta e complessa. Infatti la diffusione via satellite può avvenire da punto a punto (cioè fra soggetti predefiniti) o a cono d'ombra¹. Nel primo caso la diffusione può allargarsi se si procede ad una successiva diffusione cablata (la c.d. SMATV). Nel secondo caso la diffusione viene ad interessare direttamente gli utenti dotati della parabola satellitare idonea alla ricezione dei segnali, senza che la distribuzione debba essere mediata da una stazione terrestre. Se nel passato sembrava vincente la distribuzione diretta *to home*, l'attuale convergenza fra tv e tlc combinata alle potenzialità della comunicazione interattiva sembra privilegiare una distribuzione che consenta, anche attraverso la cablatura, possibilità di maggiore interattività.

Se però la diffusione diretta via satellite aveva carattere prevalentemente transnazionale con limitate possibilità per le singole Autorità statali di intervenire sulla diffusione, la distribuzione cavo-satellitare (pur con-

¹ In particolare per una panoramica sulle problematiche della SMATV si rinvia a ESPOSITO R., *Nuovi mezzi: satellite, cavo, pay-tv*, in *Rapporto '93 sui problemi giuridici della radiotelevisione in Italia* (a cura di Barile, Zaccaria), Torino, 1994, 265 ss.

Invece per le problematiche del DBS si rinvia a CONDORELLI, *Principi di diritto internazionale in tema di radiodiffusione via satellite*, in *Dir. adiatelecom.*, 1980, 15 (estratto); IDEM, *La résolution de l'assemblée générale des nations unies sur la télévision directe par satellite et le « nouvel or-*

dre mondial de l'information », in *Aspects du droit de médias II*, Friburgo, 1984, 199 ss.; PRESUTTI, *Diffusione diretta internazionale da satellite e consenso preventivo degli stati destinatari*, in *Riv. dir. int.*, 1987, 41 ss.; VIGNUDELLI, *Dbs: problematiche giuridiche*, in *Europaforum*, 1991, n. 9, 8 ss.; ZACCARIA, MASTROIANNI, *Diritto internazionale e diritto comunitario in materia radiotelevisiva*, in *Nuove tecnologie e internazionalizzazione della televisione*, Atti del Convegno promosso dalla Commissione parlamentare per la Rai-tv (Roma 3-4 luglio 1991), Roma, 1992, 24 ss.

sentendo maggiori possibilità di comunicative, potendo utilizzare lo stesso *hardware* per comunicazioni televisive, telematiche e telefoniche) non riveste lo stesso carattere transnazionale, poiché la fase finale della distribuzione interessa esclusivamente il singolo territorio nazionale destinatario del segnale.

Il satellite per la sua valenza transnazionale è comunque disciplinato sia da fonti internazionali che da fonti comunitarie. In sede internazionale apposite sessioni della UIT², le c.d. World Administration Radio Conference, disciplinano l'utilizzo delle frequenze assegnabili a ciascun Paese, nonché le orbite geostazionarie che debbono tenere sia i satelliti destinati ad usi di tlc sia quelli televisivi (i c.d. *Direct Broadcasting Service*). In ambito comunitario le problematiche giuridiche del satellite hanno conosciuto momenti di approfondita analisi (e tale disciplina può interessare sia il DBS che la SMATV), poiché la Commissione ha elaborato in pochi anni tre libri verdi in qualche modo attinenti la materia. La Commissione si riproponeva così di attivare nel tempo misure favorevoli sia all'armonizzazione delle legislazioni nazionali sia all'attuazione delle libertà previste dal Trattato di Roma in materia di circolazione e servizi, invitando i Paesi della Comunità a modificare in tal senso le normative nazionali, tenuto anche conto delle innovazioni tecnologiche in atto che comportano attraverso la digitalizzazione del segnale una progressiva convergenza fra il sistema delle telecomunicazioni e quello della televisione. In particolare con il Libro verde sui satelliti (adottato nel novembre 1990) venivano altresì indicati i cambiamenti opportuni da apportare alla normativa del settore; si propugnava l'abolizione di tutti i diritti esclusivi o speciali esistenti nel settore, senza escludere la possibilità di procedimenti tendenti al rilascio delle concessioni da parte dei singoli Stati per disciplinare l'accesso al segmento spaziale. La risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 1991 sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle attrezzature per le comunicazioni via satellite rafforzava altresì le posizioni che la Commissione aveva sostenuto nel Libro verde propugnando l'abolizione dei diritti esclusivi e di quelli speciali.

La direttiva 94/46/CEE infine nei *consideranda*³ ricorda come i diritti esclusivi attualmente esistenti nel settore delle comunicazioni via satellite siano stati concessi di norma ad organismi che già godevano di una posizione dominante nell'installazione delle reti di comunicazioni terrestri o a società da essi controllate; la qual cosa alla luce degli artt. 86 e 90

² Per un'analisi delle competenze della UIT si rinvia a GARMIER, *L'UIT et les télécommunication par satellite*, Bruxelles, Bruylant, 1975, 41 ss.; FERNANDEZ, *Organización internacional de las telecomunicaciones y de la radiodifusión*, Colección de ciencias sociales, relaciones internacionales, Madrid, 1978, 141 ss.; MAGI G., *Telecomunicazioni e cooperazione internazionale*, Torino, 1987, 12 ss.; IDEM, *La radio e la televisione nell'organizzazione europea*, Padova, 1990, 18 ss.; ORSELLO G.P., voce *Radiotelecomunicazioni*, in *Enc. giur.*, XXV, Roma, 1991, 2 (ad vocem).

³ La dottrina giuscomunitarista più autorevole è concorde nel ritenere i *consideranda* parte integrante del dispositivo delle direttive. Sul punto vedi CONFORTI, *Sulle direttive della Comunità economica europea*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1972, 225 ss.; MONACO, *Le fonti del diritto comunitario*, in PENNACCHINI, MONACO, FERRARI BRAVO, PUGLISI, *Manuale di diritto comunitario*, I, Torino, 1983, 57 ss.; BALLARINO, voce *Direttive comunitarie*, in *Enc. giur.*, vol. V, Roma, 1989, 2 (ad vocem).

del Trattato dell'Unione europea appare limitare l'accesso al mercato, tenuto anche conto che l'art. 90 paragrafo 2 del Trattato non giustifica alcun trattamento speciale, fatta eccezione per la telefonia vocale⁴.

Lo stesso Consiglio, del resto, con la risoluzione del 19 dicembre 1991 ha esortato gli Stati membri ad ampliare l'accesso ai segmenti spaziali, ottimizzando l'utilizzo dello spettro herztiano. L'attuazione delle potestà regolamentare dell'etere⁵ non potrà non risentire degli effetti della digitalizzazione del segnale e della diffusione sul territorio attraverso opportune strutture cablate, che renderanno con gli anni sempre più convergente la comunicazione telefonica-telematica con quella televisiva⁶.

2. Eppure le norme che hanno disciplinato nel nostro ordinamento la diffusione satellitare non sono intervenute in maniera specifica in materia, nonostante siano trascorsi quasi venti anni dai primi provvedimenti assunti sia in sede governativa che in quella amministrativa.

⁴ La direttiva CEE interviene per adeguare alla tecnologia satellitare i principi enunciati dalla Direttiva 90/388/CEE, che rinviava ad un provvedimento successivo (peraltro assunto alla fine del 1994 dal Consiglio dei Dodici) la liberalizzazione (a partire dal 1998) della telefonia vocale.

Per un'analisi della normativa CEE nel settore delle tecnologie dell'informazione si rinvia a RAVAIOLI P., *La Communauté européenne et les Télécommunications: développements récents en matière de concurrence*, in *Rev. Intern. de Dr. Econ.*, 1991, II, 103 ss.; LIMONE D., *La normativa comunitaria e la legislazione italiana sulle tecnologie dell'informazione*, in *Ann. dir. tecn. inform.*, 1993, 938 ss.; CARDARELLI, *Il regime giuridico dei servizi telematici in Italia e in Francia*, in *Ann. dir. tecn. inform.*, 1993, 993 ss.; EHLERMANN C.D., *Telekommunikation und Europäisches Wettbewerbsrecht*, in *Europarecht*, 1993, 134 ss.; FROSINI, *La libera circolazione dei beni e dei servizi informatici nel mercato comune europeo*, in questa *Rivista*, 1995, 21.

⁵ Il Governo dell'etere è un problema assai discusso nel diritto internazionale. A livello internazionale un apposito organismo, cioè l'UIT, attribuisce a ciascun Stato le frequenze di cui necessita. Le problematiche sorgono in merito alla potestà pubblica sull'etere, essendo pacificamente accettata la sua natura di *res communis omnium*. Al riguardo si rinvia a MONACO, *Sovranità statale e spazio superatmosferico*, in *Riv. dir. intern.*, 1958, 585 ss.; HALEY, *Space law and Government*, New York, 1963, 112 ss.; BACK IMPALLOMENTI, voce *Spazio aereo*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, 772 ss.; DURANTE, *Spazio atmosferico e cosmico*, in *Enc. giur.*, XXX, Roma, 1992, 2 (*ad vocem*). Nella dottrina pubbli-

cistica italiana è stato alquanto dibattuto cosa debba intendersi per governo pubblico dell'etere. Al riguardo la dottrina tende a dividersi sulla demanializzazione dell'etere. In particolare sembrano favorevoli ad una demanializzazione SANDULLI A.M., *Pubblico e privato nel sistema radiotelevisivo*, in *Dir. soc.*, 1980, 247 ss.; CAPOTOSTI, *Commento all'art. 3, in Il sistema radiotelevisivo pubblico e privato* (a cura di Roppo, Zaccaria), Milano, 1991, 50; *contra* FOIS, *Profili costituzionali e disciplina radiotelevisiva*, in *Giur. cost.*, 1989, nonché in FOIS, *La libertà di «informazione»* (a cura di VIGNUDELLI), Rimini, 1991, 431 ss.; VIGNUDELLI, *Il diritto della sibilla. Informarsi od essere informati?*, Rimini, 1993, 88. Per approfondimenti bibliografici sul dibattito ci si permette di rinviare al nostro, *La natura giuridica dell'etere ed il «diritto» di antenna*, in questa *Rivista*, 1994, 85 ss.

⁶ La necessità di disposizioni normative che tengano conto delle convergenze tra tv e tele è stata sottolineata da CORASANTI G., *Diritto e tecnologie dell'informazione*, Milano, 1990, 154 ss.; CARDARELLI, *Profili di diritto delle tecnologie dell'informazione*, Camerino, 1992, 129 ss. Del resto già sono presenti in *media* come il *Video on Demand* che combinano la diffusività con l'interattività, creando un rapporto fra la banca dati emittente e l'utente abbonato al servizio. Per una panoramica sulle problematiche che l'utilizzo di questo *medium* comporta si rinvia a CARDARELLI, ZENO-ZENCOVICH, *Profili giuridici della televisione via cavo interattiva*, in questa *Rivista*, 1994, spec. 711 ss.; infine ci si permette di rinviare al nostro, *Video on Demand: problematiche giuridiche della tv interattiva*, in *Dir. aut.*, 1995, spec. 112 ss.

Infatti in seguito alla WARC 77, il CIPE approvava il Piano Spaziale Nazionale per coordinare il settore delle telecomunicazioni via satellite (ITALSAT) con quello televisivo; inoltre delineava anche la partecipazione all'iniziativa dell'ASE (Agenzia Spaziale Europea) di alcune industrie meccanico-aerospaziali italiane⁷.

Anche se con l'art. 11 della Convenzione Stato-Rai del 1981 recepita⁸ con il d.P.R. 12 agosto 1981, n. 521 venne autorizzata la Rai a sperimentare il DBS⁹, nell'ordinamento giuridico italiano veniva, però, prevista una sorta di monopolio nel collegamento satellitare da punto a punto a favore di Telespazio.

Ex art. 3 Convenzione Stato-Telespazio recepita con d.P.R. 13 agosto 1984, n. 523 venivano concessi in esclusiva a Telespazio (società del Gruppo Iri-Stet, ma con una consistente partecipazione della Rai) «l'impianto e l'esercizio dei sistemi atti a realizzare collegamenti di telecomunicazioni a mezzo satelliti artificiali» con alcune modalità e limitazioni stabilite appositamente.

La Convenzione attribuiva a Telespazio la qualifica di Ente per le telecomunicazioni spaziali, conferendole la possibilità di sottoscrivere gli Accordi operativi inclusi negli Accordi istitutivi per le telecomunicazioni spaziali recepiti dal Governo italiano. Veniva previsto ex art. 1 b) la concessione in esclusiva dell'esercizio dei segmenti spaziali «adibiti ai collegamenti di telecomunicazioni nazionali» nonché «il coordinamento dei singoli complessi ricetrasmittenti, destinati allo scambio delle comunicazioni tra il segmento spaziale e la rete terrestre». L'art. 7 della Convenzione sanciva l'accesso ai privati muniti di «regolare concessione», pur non imponendo a Telespazio di concedere il canale di collegamento; ancorché privo di concessione *ad hoc*, l'operatore radiotelevisivo poteva ottenere speciali autorizzazioni per casi urgenti e collegamenti di breve durata, per i quali la P.A. avrebbe indicato altresì la frequenza su cui veicolare le trasmissioni.

La legittimazione per le trasmissioni via satellite da parte di soggetti privati avviene con l'art. 1 legge 4 febbraio 1985, n. 10 laddove si accenna

⁷ Purtroppo le aspettative delle imprese italiane (*Aeritalia*, *Snia*, *Viscosa*, *Selema*, *Contraves*) non andarono mai oltre l'impegno finanziario per la ricerca e la fase operativa di alcuni progetti di lancio di satelliti continentali sovranazionali.

⁸ I decreti del Presidente della Repubblica che traducono in normativa pubblica il contenuto di accordi fra un Soggetto pubblico ed una parte privata possono assumere carattere regolamentare e non legislativo. La giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., sentenza 5 maggio 1980, n. 68, in *Giur. cost.*, 1980, 881 ss.), occupandosi dei decreti che attengono agli accordi sindacali del pubblico impiego, ha sollevato seri dubbi circa la legittimità costituzionale dell'imposizione agli enti pubblici degli accordi pattizi. Al riguardo si rinvia a FALCON G., voce *Convenzioni ed accordi amministrativi*, in *Enc. giur.*, X, Roma, 1988, 4 (*ad vocem*).

⁹ Per un commento alla norma ed alla riserva allo Stato dell'attività radiotelevisiva via satellite si rinvia a SANTORO, *Vecchio e nuovo nella convenzione Stato-Rai*, in *Dir. radiotelecom.*, 1981, 552 ss.; MANGIA M.G., *La Convenzione fra Stato e Rai con particolare riferimento al problema del satellite*, in AA.VV., *Il servizio pubblico radiotelevisivo* (a cura del Centro Calamandrei), Napoli, 1983, 418 ss.; BONOMO G., *L'accesso dei privati alle telecomunicazioni*, Milano, 1987, 101 ss. L'Autore esclude che la Convenzione stipulata fra Ministero P.T. - Telespazio ricomprenda la gestione di tale mezzo. Il satellite per la diffusione televisiva allo stato attuale può anche svolgere diffusione da punto a punto, su cui la concessione di Telespazio è esclusiva. Inoltre la Rai può soltanto sperimentare in esclusiva le trasmissioni senza che ciò possa implicare la gestione del satellite.

alla « diffusione con qualsiasi altro mezzo »¹⁰, ma già in precedenza il Ministero delle Poste aveva autorizzato le trasmissioni satellitari da punto a punto di alcune emittenti televisive private¹¹.

La timida apertura sulle nuove tecnologie escluse le trasmissioni via DBS, poiché in seguito all'art. 12 Convenzione Stato-Rai del 1988 recepita con d.P.R. 1 agosto 1988, n. 367, si attribuiva alla RAI una sorta di esclusiva sulla sperimentazione della tv via satellite. La concessionaria radiotelevisiva pubblica (in collaborazione con Telespazio, unica concessionaria per le trasmissioni satellitari) poteva iniziare in regime di monopolio la diffusione diretta dei programmi radiofonici e televisivi via satellite (con la massima libertà nelle scelte per l'*hardware* e per il *software*).

L'esclusiva delle trasmissioni DBS, attribuita alla Rai in via convenzionale, sollevava problemi di legittimità in seguito alla promulgazione della legge n. 223 del 1990, la quale, sancendo il regime misto radio-televisivo, prevede sia che *ex art. 1* le trasmissioni radiofoniche e televisive possano essere realizzate da privati con qualsiasi mezzo tecnico, sia che, *ex art. 39* recependo la Direttiva CEE 89/552/CEE non possano esserci discipline discriminanti *ad hoc* per le trasmissioni via satellite¹².

Se la norma sembra abrogare quella riserva originaria allo Stato delle trasmissioni televisive satellitari previste dall'art. 1 legge n. 103 del 1975, che costituiva il fondamento del « monopolio » di cui all'art. 12 Convenzione Stato-Rai del 1988 (d.P.R. n. 367 del 1988), tuttavia frapponeva alcuni ostacoli al regime misto radiotelevisivo, ponendo come scriminante dell'attività televisiva via satellite fattori non riconducibili ai limiti sanciti per la libertà di manifestazione del pensiero. È stato sottolineato che il regime misto radio-televisivo possa non applicarsi « a ciascun mezzo radiotelevisivo soprattutto quando il pluralismo delle iniziative private sarebbe irrealizzabile a causa degli alti costi e dei pericoli di ordine internazionale che ne possono derivare »¹³.

La posizione di quanti ritengono, pur con vari distinguo, che sussista¹⁴ una riserva originaria allo Stato nella diffusione televisiva via satellite sembra quantomeno « vacillare » in seguito all'obbligo recentemente imposto alle *pay-tv* di dover utilizzare anche il satellite per diffondere il loro segnale. Il Legislatore italiano con la legge 27 ottobre 1993, n. 422 sembra orientato a riconoscere anche per le trasmissioni televisive via DBS un sistema radio-televisivo misto, prevedendo *ex art. 11 n. 3* che le *pay-tv*¹⁵ debbano operare in *multicasting* (cioè utilizzando contemporaneamente per la diffusione del proprio segnale oltre ai ponti radio an-

¹⁰ Lo sostiene ESPOSITO R., *op. et loc. supra*, cit., 370 ss.

¹¹ Vedi in tal senso il provvedimento datato 5 gennaio 1984 di autorizzazione speciale rilasciata dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni all'emittente Telemilano (per un collegamento occasionale via satellite per la trasmissione di un avvenimento sportivo) e riportata in BONOMO G., *L'accesso dei privati alle telecomunicazioni*, Milano, 1987, 106.

¹² Si rinvia a STROZZI, *Commento all'art. 39*, in AA.VV., *Il sistema radiotelevisivo pubblico e privato* (a cura di ROPPO, ZACCARIA), Milano, 1991, 602 ss.

¹³ CHIOLA, VANNINI, voce *Radiotelevisione*, in *Enc. giur.*, vol. XXV, Roma, 1991, 6 (*ad vocem*).

¹⁴ Lo ammette esplicitamente ESPOSITO R., *op. et loc. supra*, cit.

¹⁵ Sulle problematiche sollevate dalla delegificazione in materia di *pay-tv* combinate con il dispositivo dell'art. 11 legge n. 422 del 1993 ci si permette di rinviare al nostro, *Aspetti giuspubblicistici della disciplina sulla pay-tv*, in *Dir. aut.*, 1994, 173 ss.

che il cavo o il satellite) a partire dal secondo anno dalla promulgazione della legge, in modo da consentire agli utenti « il passaggio graduale a un sistema di ricezione esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite » (art. 11 n. 2 legge n. 422 del 1993).

Queste disposizioni sembrano legittimare un sistema misto radiotelevisivo anche in ambito satellitare, e quindi far venir meno quelle sperimentazioni che giustificerebbero il monopolio della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in questo ambito. L'art. 11 legge n. 422 del 1993 non interviene, però, a dettare una disciplina per la gestione dell'*hardware*, ritenendo così implicitamente riservato allo Stato la sua gestione, anche se nel diritto internazionale è pacificamente accettato che anche i privati possano avere la proprietà di satelliti e che quindi possano gestirli.

La normativa che da un lato riconosce ai privati la possibilità di trasmettere via satellite, ma dall'altro legittima il monopolio sull'*hardware* non potrà non aprire un dibattito sul regime concessorio anche in questo ambito.

È probabile che l'attività di radiodiffusione via satellite possa divenire l'ennesimo momento di confronto fra quanti la ritengono¹⁶ l'esplicitazione di un diritto soggettivo e quanti invece la rilevano come l'esplicitazione di un interesse diffuso omogeneo¹⁷, tenuto conto che la P.A. è competente ad assegnare la frequenza e che il satellite è gestito in regime di monopolio pubblico¹⁸. Il dibattito dottrinale non potrà non tenere altresì conto del fatto che una delle argomentazioni portate a favore del regime amministrativo concessorio, e cioè la limitatezza delle frequenze, viene a perdere gran parte della sua importanza per le potenzialità tecnologiche del satellite che aumenterebbe l'attuale disponibilità di frequenze « in un rapporto che è, come minimo, da uno a mille »¹⁹. La Corte costituzio-

¹⁶ Pur non essendosi mai pronunciata esplicitamente al riguardo la dottrina giurispubblicistica favorevole al c.d. diritto d'antenna ha analizzato alcune implicazioni dell'attività radiotelevisiva via satellite. Vedi FOIS, *Profili costituzionali e disciplina radiotelevisiva*, in FOIS, *La libertà di « informazione »* (a cura di VIGNUDELLI), Rimini, 1991, 430 ss.; IDEM, *Intervento*, in *Nuove tecnologie e internazionalizzazione della televisione*, Atti del Convegno promosso dalla Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai-Tv (Roma 3-4 luglio 1991), Roma (pubblicazione della Camera dei Deputati), 1992, spec. 97 ss.; VIGNUDELLI, *Dbs: problematiche giuridiche*, in *Europaforum*, 1991, n. 9, 14 ss.; IDEM, *Il diritto della sibilla. Informarsi od essere informati?*, Rimini, 1993, 181 ss.

¹⁷ BARILE, GRASSI S., voce *Libertà di informazione*, in *Nss. D.I.*, Appendice, IV, Torino, 196 ss.; PACE, *Stampa, giornalismo, radiotelevisione*, Padova, 1983, 385; IDEM, voce *Comunicazioni di massa*, in *Enc. scienze soc.*, II, Roma, 1992, 72 ss.; CHIOLA, VANNINI, *op. et loc. supra cit.*

¹⁸ Favorevoli ad un riconoscimento di un monopolio pubblico per l'*hardware* sembrano essere CHIOLA, VANNINI, *op. et loc. supra*, cit., 6 (*ad vocem*); inoltre l'Esposito (R. ESPOSITO R., *op. et loc. supra*, cit.) ritiene che il silenzio normativo in materia non consentirebbe di dare in concessione privata la radiodiffusione via satellite.

¹⁹ Il dibattito dottrinale che si svilupperà in futuro sull'argomento non potrà non tener conto del fatto che una delle argomentazioni portate a favore del regime amministrativo concessorio, e cioè la limitatezza delle frequenze, viene a perdere gran parte del suo peso, per le potenzialità tecnologiche connesse all'impiego del satellite. L'aumento dell'attuale disponibilità delle frequenze « in un rapporto che è, come minimo, da uno a mille » (così VIGNUDELLI, *Il diritto della sibilla. Informarsi od essere informati?*, Rimini, 1993, 88) rende evidente l'ampia disponibilità per quanto riguarda il diffondere (in tal senso vedi FOIS, *La libertà di « informazione »*, a cura di VIGNUDELLI, Rimini, 1991, 431; IDEM, *Intervento*, in *Nuove tecnologie e internaziona-*

nale²⁰, però, intervenendo sull'attività di diffusione di programmi esclusivamente verso l'estero (ma la diffusione satellitare ha di per sé natura transnazionale) ha peraltro indicato la possibilità per la P.A. di negare o revocare (se precedentemente assentita) l'autorizzazione amministrativa qualora le trasmissioni rechino disturbo a quelle degli altri Paesi oppure possano pregiudicare le relazioni internazionali dell'Italia. Questa impostazione è stata però criticata dalla dottrina giuspubblicistica²¹ che ha sottolineato da un lato come la politica estera sia insindacabile dalla P.A.²² e dall'altro come il mantenimento di buone relazioni internazionali non sia un valore tutelato costituzionalmente, che in quanto tale possa prevalere sulla libertà di espressione²³.

La continuata fase di sperimentazione in cui è stato « confinato » il *medium* per ora ha comportato uno scarso interesse per la materia; ma la felice conclusione della fase sperimentale combinata con l'impellenza per le *pay-tv* di dover utilizzare il satellite non potrà non comportare maggiori approfondimenti al riguardo, se non altro per coordinare la disciplina per la tv via satellite con quella della tv via ponte radio.

3. L'obbligo posto a carico delle *pay-tv* di dover utilizzare per la propria diffusione sistemi cablo-satellitari pone altresì il problema della compatibilità costituzionale di una normativa che riconosce un sostanziale monopolio (tenuto conto dell'assetto azionario di Telecom Italia e della Nuova Telespazio), e cioè quello nella gestione dell'hardware necessario alla diffusione del segnale ed alla ricetrasmisione up-link²⁴. Infatti, un simile monopolio per poter trovare una sua giustificazione nell'art. 43 Cost. deve avere per oggetto un servizio pubblico essenziale oppure deve rivestire carattere di preminente interesse generale²⁵. Resta comunque da chiarire se l'attività di diffusione via satellite possa costituire ser-

lizzazione della televisione, in Atti del Convegno promosso dalla Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radio-televisivi tenutosi a Roma il 3-4 luglio 1991, Roma, pubblicazione della Camera dei Deputati, 1992, 95 ss.).

²⁰ Vedi Corte costituzionale, Sentenza 6 giugno 1987, n. 153, in *Giur. cost.*, 1987, spec. 1153 ss.; con annotazione del Pace (cfr. PACE, *Le trasmissioni radiotelevisive verso l'estero: dalla riserva allo Stato al regime di autorizzazione discrezionale*, in *Giur. cost.*, 1987, 1162 ss.).

²¹ Vedi CHIOLA, *La licenza per le trasmissioni radiotelevisive verso l'estero*, in questa *Rivista*, 1987, 955 ss.; VIGNUDELLI, *Il diritto della sibilla. Informarsi od essere informato?*, Rimini, 1993, 181.

²² CHIOLA, *op. et loc. supra*, cit.

²³ Così FOIS, voce *Censura*, in *Enc. dir.*, VI, Milano, 1960, 718.

²⁴ Sul up-link e più in generale sulle tecnologie di ritrasmissione satellitare si rinvia a CAPPUCCINI F., *La radiodiffusione verso gli anni 2000*, in *La diffusione radio-*

televisiva alla svolta globale (Atti del Convegno tenutosi al Politecnico di Torino il 10 maggio 1993), Torino, 1994, 9 ss.

²⁵ Il settore satellitare, come già il settore televisivo prima dell'intervento del Giudice costituzionale, appare come un ambito in cui un interesse pubblico generale vieta ai privati il diritto di impresa, limitatamente al settore a cui si riferisce l'interesse pubblico. La riserva originaria secondo la dottrina giuspubblicistica più autorevole implicherebbe che il settore possa essere « occupato » dal privato. Per approfondimenti sulle problematiche connesse si rinvia a FOIS, « *Riserva originaria* » e « *riserva di legge* » nei « *principi economici* » della Costituzione, in *Giur. cost.*, 1960, 476 ss.; GUARINO, *Scritti di diritto pubblico dell'economia*, Milano, 1970, 479 ss.; QUADRI, *Diritto pubblico dell'economia*, Padova, 1980, 78 ss.; GIANNINI, *Diritto pubblico dell'economia*, 1989, 130 ss.; STIPO, voce *Nazionalizzazione*, in *Enc. giur.*, XIX, Roma, 1991, 4 (*ad vocem*).

vizio pubblico, valutando altresì in che misura un'eventuale normativa relativa agli strumenti di diffusione possa risolversi in un'indiretta limitazione dei contenuti del pensiero espresso, compatibilmente con la diffusa convinzione²⁶ che un servizio pubblico in regime di monopolio assicuri la prevalenza dell'utilità generale sugli interessi particolari in taluni settori. La dottrina giuspubblicistica più attenta²⁷ ha ritenuto necessario individuare esattamente la nozione di servizio pubblico, anche riguardo ai mezzi di diffusione, in modo da evitare il pericolo di condurre un'analisi che comporterebbe l'accettazione di « concetti e linguaggi prettamente sociologici »²⁸. Facendo riferimento ad una concezione oggettiva di servizio pubblico²⁹, la diffusione satellitare può essere ritenuta servizio pubblico « solo in relazione al come della disciplina di una data attività, non già in relazione al suo perché »³⁰. La nozione è ricavabile solo a posteriori, e cioè dalla sua disciplina positiva a partire dalla sua riserva originaria allo Stato e dalla sua concessione in esclusiva alla Telespazio³¹ al conferimento della concessione avente oggetto le telecomunicazioni satellitari alla società Telecom Italia in seguito alla fusione per incorporazione della stessa Telespazio.

Il conferimento di un ramo azienda da parte di Telecom Italia alla costituenda Nuova Telespazio per la fornitura di servizi e di sistemi televisivi

²⁶ Nella dottrina giuspubblicistica è quasi considerato di palese evidenza che l'attribuzione alla mano pubblica di determinati ambiti economici non può che avere che il fine di benessere collettivo che lo Stato persegue. I termini del problema non sono mai stati sufficientemente chiariti, anche sulle modalità dell'avocazione delle attività economiche al Soggetto pubblico non sono mancati dispute. Sui termini del problema in generale si rinvia a PREDIERI, voce *Collettivizzazione*, in *Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, 393 ss.; SPAGNUOLO VICORITA V., voce *Nazionalizzazione (Disciplina interna)*, in *Nss. Digesto*, X, Torino, 1965, 142 ss.; VALATI, *La nazionalizzazione delle imprese*, Torino, 1971, 14 ss.; DI MAJO A., *L'avocazione delle attività economiche alla gestione pubblica o sociale*, in *Tratt. dir. comm.*, I, *La costituzione economica*, Padova, 1977, 338 ss.; GUARINO, *op. et loc. supra*, cit.; QUADRI, *op. et loc. supra*, cit.; GIANNINI, *op. et loc. supra*, cit.

²⁷ Vedi FOIS, *La natura dell'attività radiotelevisiva alla luce della giurisprudenza costituzionale*, in *Giur. cost.*, nonché in FOIS, *La libertà di « informazione »* (a cura di VIGNUDELLI), Rimini, 1991, 196 ss.; VIGNUDELLI, *Il diritto della sibilla. Informarsi od essere informati?*, Rimini, 1993, 85 ss.

²⁸ FOIS, *op. et loc. supra*, cit.

²⁹ La soluzione di ritenere pubblici servizi le « attività di beni o servizi indispensabili per l'esistenza della stessa comunità » è stata abbracciata dal Giannini (GIANNINI, *Diritto pubblico dell'economia*, Bologna,

1989, 140 ss.). Successivamente in tal senso si ritenne servizi pubblici le attività produttive contrassegnate da fini sociali, salvo puntualizzazioni in merito al fine sociale che comporta la sottrazione della libera disponibilità ai fini imprenditoriali. Quindi si attribuì la natura di servizio pubblico a tutte quelle attività economiche sottoposte in forza dell'art. 43, 3 comma (così POTOTSCHING, *I servizi pubblici*, Padova, 1963) mentre altri considerarono servizi pubblici le attività riferibili allo Stato in modo da costituire in ogni momento del loro esplicarsi attuazione della loro volontà (ZUELLI, *Servizi pubblici ed attività imprenditoriali*, Milano, 1973, 100 ss.).

Per un'analisi più approfondita sulle problematiche in campo si rinvia a VIGNUDELLI, *op. supra*, cit., 83 ss.

³⁰ Così FOIS, *La natura dell'attività radiotelevisiva alla luce della giurisprudenza costituzionale*, in *op. supra*, cit., 178.

³¹ La riserva originaria anche delle telecomunicazioni spaziali allo Stato deriva dall'art. 183 Codice Postale, anche perché sono stati gli organi statali a siglare i primi accordi sul satellite, anche se per finalità connesse alle telecomunicazioni o alla televisione. Vedi in tal senso ORSELLO G.P., voce *Satelliti artificiali*, in *Enc. giur.*, XXVIII, 2 (*ad vocem*). Ad esempio fra i primi accordi troviamo quelli INMARSAT, che a loro volta sono stati il presupposto delle concessioni di *tlc* per l'ambito marittimo (in cui peraltro il mercato opera in regime di concorrenza fra due operatori).

via satellite, oggetto dell'indagine dell'Antitrust, potrebbe sollevare particolari problemi se considerassimo la prossima liberalizzazione del settore, poiché allora il negozio giuridico oggetto dell'indagine dell'Autorità garante potrebbe rappresentare un tentativo da parte del monopolista di continuare a mantenere le proprie posizioni, rendendo più complesso l'accesso al segmento spaziale a quanti volessero esercitare il loro diritto di informare attraverso il satellite, il quale non è altro che « un aspetto del più generale diritto di manifestazione del pensiero, e che quindi deve essere considerato come un vero e proprio diritto di libertà, la garanzia del quale deve essere posta prima di tutto e necessariamente nell'interesse individuale »³².

Ciò riproporrebbe anche in questo ambito le problematiche (già sollevate per la tv via ponte radio) riguardo all'individuazione di un autonomo diritto di diffusione rispetto al diritto all'uso del mezzo³³, nonché riguardo alla possibilità di tradurlo in diritto di accesso ai mezzi di diffusione (e cioè al satellite). La soluzione di queste problematiche non può trovare alcun riscontro nel diritto positivo, poiché la fonte comunitaria che è intervenuta in maniera più puntuale sulla disciplina del *medium* (la Direttiva 89/552/CEE, attuata nell'ordinamento giuridico italiano con l'art. 39 legge 6 agosto 1990, n. 223) non detta alcuna norma sull'*hardware*, anche se all'art. 24 specifica che nei settori non coordinati sono lasciati impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dalle convenzioni sottoscritte in sede UIT oppure in sede ONU³⁴ o in sede di Consiglio d'Europa³⁵; mentre la Direttiva comunitaria 94/46/CEE del 13 ottobre 1994 (che interviene sia sulla Direttiva 88/301/CEE sia sulla Direttiva 90/388/CEE)³⁶ non detta una disciplina per que-

³² Così FOIS, *Libertà di diffusione del pensiero e monopolio radiotelevisivo*, in *Giur. cost.*, nonché in FOIS, *La libertà di « informazione »* (a cura di VIGNUDELLI), Rimini, 1991, 26.

³³ L'analisi delle problematiche in campo è stata condotta da VIGNUDELLI, *Il diritto della sibilla. Informarsi od essere informati?*, Rimini, 1993, 87 ss.

³⁴ La disciplina internazionale della diffusione attraverso il satellite trova il suo primo riconoscimento nell'art. 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 che afferma il diritto di ogni individuo di « cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardi a frontiere » e l'art. 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, formulato in termini analoghi, ma nel quale si sottolineano anche i doveri e le responsabilità speciali connesse a tale diritto. Sulle fonti internazionali in materia si rinvia a SIGNITZER, *Regulation of Direct Broadcasting from satellite*, in *The UN Involvement*, New York, 1976, 141 ss.; BOSAK, *Principi di diritto internazionale in tema di radiodiffusione via satellite*, in *Dir. radio-*

telecom., 1980, 73 ss.; CONDORELLI, *La résolution de l'assemblée générale des Nations Unies sur la télévision directe par satellite e le « nouvel ordre mondial de l'information »*, in *Aspect du droit de media*, II, Friburgo, 1984, 199 ss.; VIGNUDELLI, *Dbs: problematiche giuridiche*, in *Europaforum*, 1991, n. 9, 11 ss.; ORSELLO G.P., voce *Satelliti artificiali*, in *Enc. giur.*, XXVIII, Roma, 1992, 2 (*ad vocem*).

³⁵ Sulla disciplina dettata in Europa al di fuori degli ambiti comunitari si rinvia a CAGGIANO, *Le condizioni giuridiche per la circolazione delle trasmissioni televisive in Europa*, in *La comunità internazionale*, 1988, 21 ss.; BOISSON DE CHAZOURNES, *La télévision transfrontalière dans le cadre du Conseil d'Europe: esigeux et portée d'une réglementation*, in *AFDI*, 1989, 795 ss.; VIGNUDELLI, *La televisione senza frontiere tra diritto internazionale e diritto comunitario*, in *GEA*, 1990, n. 4, 22 ss.; RODIO R.G., *Diritti fondamentali e transborder data flow*, in *Rapporto '93 sui problemi giuridici della radiotelevisione in Italia* (a cura di BARILE, ZACCARIA), Torino, 1994, 322 ss.

³⁶ In sede comunitaria la disciplina del satellite deve rispondere agli indirizzi di li-

sto ambito, ma prevede all'art. 2 una sorta di liberalizzazione per i servizi di rete via satellite, nonché per l'impianto e le reti di stazioni terrestri per collegamenti via satellite a partire al massimo dal 1° gennaio 1996 per quei Stati, i quali (come nel caso dell'Italia) non abbiano una rete sufficientemente sviluppata.

La portata di tale normativa, che a torto o ragione sarebbe direttamente applicabile³⁷, comporterebbe modificazioni profonde all'attuale *status quo* poiché agli stessi Stati membri verrebbe attribuito sia l'onere di comunicare alla Commissione ai sensi dell'art. 3 «le informazioni atte a consentirle di accertare l'osservanza degli articoli 1 e 2» della Direttiva, sia quello di comunicare ai sensi dell'art. 2 i criteri che verranno adottati «per la concessione delle autorizzazioni, nonché per le condizioni associate a autorizzazioni e per le procedure di dichiarazione per la gestione delle stazioni emittenti a terra».

Nonostante queste prospettive, l'Autorità garante non ha ritenuto di avviare l'istruttoria di cui all'art. 16 comma 4 legge 10 ottobre 1990, n. 287, ritenendo che la cessione di ramo d'azienda fra la Telecom e la Nuova Telespazio, essendo avvenuta fra società comunque sottoposte al controllo della medesima società (la finanziaria dell'IRI per il settore delle telecomunicazioni, la STET), non comporterebbe modificazioni della situazione concorrenziale esistente nei mercati interessati e non attuerebbe effetti distorsivi sulla concorrenza.

Con questa decisione l'Autorità non ha, però, voluto prendere in considerazione che il concessionario pubblico potrebbe aver optato per la cessione, per poter comunque affrontare in maniera più consona in termini

beralizzazione delle telecomunicazioni nonché ai principi di concorrenza. Cfr. CAR-DARELLI, *Riserva statale dei servizi di telecomunicazione e disciplina della concorrenza*, in questa *Rivista*, 1995, 120, ci permette altresì di rinviare al nostro, *La prestazione di servizio di telefonia per gruppi chiusi di utenti fra la normativa comunitaria liberalizzatrice e le restrizioni normative del Legislatore italiano*, in questa *Rivista*, 1995, n. 2.

³⁷ Sulla diretta o meno applicabilità delle fonti comunitarie la dottrina giuspubblicistica è difforme da quella giuscomunitaristica. In particolare la seconda facendo leva anche sulla giurisprudenza costituzionale sostiene l'efficacia diretta delle fonti comunitarie, con la loro automatica prevalenza rispetto alla legge interna (sent. n. 170/1984). Vedi LAURIA, *Rapporti fra normativa comunitaria e normativa italiana: la sent. n. 170/84 della Corte costituzionale*, in *Mezzogiorno d'europa*, 1985, 133 ss.; MORI, *La recente giurisprudenza della Corte costituzionale sui rapporti tra diritto comunitario e diritto interno*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1985, 773 ss.. Nella dottrina giuspubblicistica è aperta la discussione fra quanti ritengono comunque (e anche nelle fattispecie atinenti diritti inviolabili per

principi fondamentali) la diretta applicabilità delle direttive comunitarie (così PREDIERI, *La giurisprudenza della Corte costituzionale sulla gerarchia e sulla competenza di ordinamenti o di norme nelle relazioni fra Stato e Comunità europee*, in *La Corte costituzionale fra diritto interno e diritto comunitario* — Atti del Seminario svoltosi a Roma a palazzo della Consulta nei giorni 15 e 16 ottobre 1990 —, Milano, 1991, 104 ss.) e quanti invece che ritengono che esistano «filtri» all'immediata applicabilità, soffermandosi sul principio di eguaglianza, su quello democratico e sul principio della sovranità popolare (così FOIS, *Sistema delle fonti e riserva di legge nel difficile incrocio tra diritto comunitario ed interno*, in *La Corte costituzionale tra diritto interno e diritto comunitario*, cit., 143 ss.).

La Corte costituzionale è ritornata sul punto con la sentenza n. 168/1991 che ha rimarcato la diretta applicabilità delle prescrizioni delle direttive comunitarie purché la prescrizione sia incondizionata e sufficientemente precisa, nonché vi sia inadempimento dello Stato nel recepimento nel proprio ordinamento giuridico. Vedi SORRENTINO, *Delegazione legislativa e direttive comunitarie direttamente applicabili*, in *Giust. cost.*, 1991, 1418 ss..

di mercato la futura liberalizzazione del settore. La costituzione di una società per azioni che possa nel contempo consentire l'accesso al segmento spaziale e gestire l'up-link satellitare, senza quei vincoli amministrativi (quali gli obblighi di uniformarsi alle direttive generali e programmatiche che il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni stabilisce per assicurare il coordinamento con i gestori di telecomunicazioni in materia di previsioni di traffico, pianificazione, realizzazione ed utilizzazione dei sistemi, nonché a quelle direttive generali che vengono impartite — tramite la P.A. — per quanto concerne l'uso degli spazi *extra-terrestri* e per il coordinamento delle attività spaziali dagli organismi internazionali competenti) che la qualifica di ente per le telecomunicazioni spaziali imporrebbe, potrebbe garantire maggiore tempestività nelle decisioni operative e darebbe maggiori possibilità di conquistare la *leadership* del futuro mercato.

Sulle problematiche, che un simile scorporo (da parte del monopolista legale) all'approssimarsi della concorrenza, possa comportare sul livello della concorrenza il dibattito giurisprudenziale è solo all'inizio³⁸ e non ha riservato quegli approfondimenti metodologici che sarebbero utili allo stesso Legislatore qualora decidesse di intervenire su questi ambiti³⁹.

ALFONSO CONTALDO

³⁸ Sicuramente appare utile analizzare quanto sta avvenendo per il settore della telefonia cellulare (che peraltro utilizza anche il satellite per le sue comunicazioni) ove in seguito alla concessione ad Omnitel del servizio in concorrenza con Telecom Italia sono sorte le prime dispute in sede giurisdizionale. Sul punto vedi l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma, 1^a sez. civ., del 29 marzo 1995, *Omnitel pronto Italia c. Telecom Italia*.

³⁹ L'esigenza di una maggiore attenzione del legislatore all'evoluzione tecnologica

soprattutto nel settore delle telecomunicazioni rappresenta una costante della dottrina più recente (sul punto vedi anche CARDARELLI, *op. et loc. supra cit.*; ZENO-ZENOVICH, *La concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni*, in *NGCC*, 1995, I, 166 ss.). L'ordinamento giuridico italiano mantiene ancora come fulcro della legislazione del settore il Codice Postale che però essendo stato emanato oltre venti anni fa non può essere ritenuto pienamente idoneo a disciplinare un ambito che ha risentito più di altri degli sviluppi tecnologici.